DISCIPLINARE PER LA RACCOLTA DI LEGNA SECCA GIACENTE A TERRA SU PROPRIETA' DEMANIALE

1. L'uso civico di legnatico a favore degli aventi diritto riguarda l'utilizzo di legna da ardere, mediante la raccolta di ramaglia e legna morta.
2. Per ramaglia e legna secca si intende la biomassa morta a terra, divelta o stroncata dalle intemperie e dal vento, cimali e ramaglia costituita da parti legnose di piante arboree, che si sono distaccate per cause naturali dalla pianta produttrice, intere piante arboree spezzate e sradicate a causa di fenomeni naturali, che giacciono a terra e che non hanno più nessuna possibilità di ripresa vegetativa.
3. Le piante arboree evidentemente morte, secche o monconi ma non abbattute, quindi ben radicate a terra, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente e previo sopralluogo da parte del personale dei Carabinieri Forestali, finalizzato al rilascio di parere in merito.
4. In caso di eventi o ricorrenze civiche, sociali o religiose (es. celebrazione in onore di S:Antonio abate, ecc.) che nel complesso coinvolgono la Comunità, potrà essere inoltrata, da parte degli organizzatori, almeno 15 giorni prima dell'evento o ricorrenza stessa, apposita richiesta per l'approvvigionamento di un quantitativo di legnatico sufficiente allo svolgimento dell'avvenimento. Il quantitativo di legna concesso, in quanto commisurato alle necessità dell'evento, dovrà essere integralmente utilizzato nel corso dello stesso.
5. Potrà essere rilasciata, esclusivamente, una sola autorizzazione per ogni nucleo familiare e per un quantitativo massimo di 40 (quaranta) q.li;
6. La raccolta del legnatico in questione potrà essere effettuata dagli aventi diritto autorizzati, nel periodo dal 01 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo nell'arco di massimo gg. 15 continuativi e nell'orario dalle ore 7,00 alle ore16,00; in caso di condizioni meteo avverse e valutati i singoli casi, l'Ufficio tecnico potrà decidere se rilasciare ulteriori autorizzazioni non superando comunque il numero totale di 3 autorizzazioni, fermo restando i quantitativi previsti al punto che precede;
7. L'esercizio dell'uso civico è per principio gratuito, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 46 del Regolamento di esecuzione della L. 16.06.1927, R.D. n. 332 del 26.02.28, ai sensi del quale è previsto un corrispettivo forfettario, per il quantitativo corrispondente a 50 q.li.
8. I proventi eventualmente introitati dal Comune sono destinati ad interventi volti al miglioramento ed alla valorizzazione ambientale e manutenzione delle aree ricomprese nel demanio comunale soggetto ad uso civico e, quindi, indirettamente, a favore della collettività di cittadini naturali residenti.
9. Nell'istanza, oltre all'indicazione dei riferimenti catastali della zona dove si intende effettuare la raccolta, l'avente diritto all'uso civico dovrà indicare il luogo di deposito e di utilizzo del materiale legnatico e sottoscrivere la dichiarazione che la legna ricavata sarà destinata esclusivamente ad uso familiare;
10. L'uso civico della raccolta di legnatico potrà essere esercitato, previa autorizzazione del Comune, a seguito di istanza dell'avente diritto, da presentarsi almeno con 15 giorni di anticipo rispetto alla prevista fase di raccolta da effettuarsi, comunque, all'interno del periodo di cui al precedente punto 6);
11. Per la eventuale depezzatura del materiale legnatico è consentito l'uso di soli attrezzi manuali (accetta, ronca e simili). E' fatto assoluto divieto introdurre nel bosco attrezzi meccanici (motosega e simili);
12. L'Ente ha facoltà di autorizzare eccezionalmente, in forma scritta, l'uso della motosega;
13. È proibito l'asporto fuori dal Comune di Colledara della legna raccolta nei boschi comunali ed è fatto divieto assoluto di commercializzare la legna raccolta per uso civico a qualsiasi titolo.
14. L'Amministrazione non risponderà in nessun modo per violazioni effettuate dagli aventi diritto, delle leggi forestali che si compiono sul territorio gravato da uso civico di legnatico.

15. Durante le operazioni di raccolta non si deve in alcun modo arrecare danno alla vegetazione circostante e alla fauna. E' vietato raccogliere legna e rami secchi, se farlo comporta danneggiamento di nidi o rifugi di fauna selvatica.

16. Saranno a carico degli aventi diritto all'uso civico, il rispetto della normativa vigente in materia di polizia forestale e di eventuali responsabilità per danni a persone, animali o cose che possono verificarsi durante la raccolta.

17. Per l'esercizio del diritto all'uso civico di legnatico gli utenti sono autorizzati al transito ed alla sosta con autoveicoli lungo le strade di accesso al bosco, in giornate non piovose e con la sede stradale idonea.

18. È assolutamente vietato il transito fuori dalle strade e dalle piste di esbosco.

19. Il veicolo da utilizzarsi per il carico e il trasporto del legname raccolto dovrà essere indicato dal beneficiario nella richiesta e specificamente autorizzato a tale scopo.